DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 9 aprile 1981

che dà atto alla Commissione dell'esecuzione delle operazioni del Fondo europeo di sviluppo (1963) (2° FES) per l'esercizio 1979

(81/261/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la convenzione di associazione tra la Comunità economica europea e gli Stati africani e malgascio associati a tale Comunità [1], firmata a Yaoundé il 20 luglio 1963,

vista la decisione 64/349/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1964, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea [2],

visto l'accordo interno relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunità [3], firmato a Yaoundé il 20 luglio 1963, in particolare l'articolo 17,

visto il regolamento finanziario del Fondo europeo di sviluppo istituito dall'accordo interno relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunità [4], in particolare gli articoli 7 e 8,

vista la decisione del Consiglio del 30 maggio 1972, relativa al trasferimento ed all'utilizzazione dei residui del Fondo per lo sviluppo dei paesi e territori d'oltremare, istituito dalla convenzione di applicazione allegata al trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visti il conto di gestione e il bilancio concernenti le operazioni del Fondo europeo di sviluppo (1963) (2° FES) chiusi al 31 dicembre 1979,

vista la relazione della Corte dei conti sull'esercizio 1979, corredata delle risposte della Commissione [5],

ricordando che, secondo le disposizioni applicabili all'esecuzione del Fondo europeo di sviluppo (1963) (2° FES), soltanto il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, dà atto alla Commissione della gestione finanziaria del Fondo,

considerando che le entrate relative all'esercizio 1979 risultano principalmente da contributi degli Stati membri che ammontano in totale a 730 000 000,00 di unità di conto europee e da entrate varie del Fondo;

considerando che, in applicazione della suddetta decisione del Consiglio del 30 maggio 1972, un importo di 11 150 825,84 unità di conto europee è stato trasferito a titolo di residui dal 1° Fondo al 2° FES;

considerando che un anticipo di 3 641 286,79 unità di conto europee è stato versato al Fondo europeo di sviluppo (1975) (4° FES);

considerando che l'esecuzione, da parte della Commissione, dell'insieme delle operazioni del Fondo europeo di sviluppo (1963) (2° FES) per l'esercizio 1979 è stata tale che è opportuno darle atto dell'esecuzione di dette operazioni,

DECIDE:

Articolo 1

Il Consiglio stabilisce come segue il conto di gestione del Fondo europeo di sviluppo (1963) (2° FES) al 31 dicembre 1979:

— per le entrate, nella somma di 741 235 979,88 unità di conto europee;

— per le spese (pagamenti), nella somma di 726 443 867,25 unità di conto europee.

Articolo 2

Il Consiglio dà atto alla Commissione dell'esecuzione delle operazioni del Fondo europeo di sviluppo (1963) (2° FES) per l'esercizio 1979.

Fatto a Lussemburgo, addì 9 aprile 1981.

Per il Consiglio

Il Presidente

D. F. van der MEI

(1) GU n. 93 dell'11. 6. 1964, pag. 1431/64.
(2) GU n. 93 dell'11. 6. 1964, pag. 1472/64.
(3) GU n. 93 dell'11. 6. 1964, pag. 1493/64.
(4) GU n. 93 dell'11. 6. 1964, pag. 1498/64.
(5) GU n. C 342 del 31. 12. 1980, pag. 1.